



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 5 maggio 2011, n. 109

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto per la produzione di biodiesel in contrada Coppa di Zezza, nel Comune di Corato - Proponente: Bio-Ve-Oil Olimpo S.r.l.

L'anno 2011 addì 5 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota pervenuta in data 07.06.2010, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 8117 del 17.06.2010, la BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l. con sede in Via De Gasperi, 32 - Andria (BT) - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto per la produzione di biodiesel da ubicare all'interno della zona per industrie insalubri "D" del vigente Piano Regolatore del Comune di Corato, alla contrada Coppa di Zezza riportato in Catasto al Fg. 15 p.lle 538, 542, 541,72.

Con la predetta richiesta, trasmessa contestualmente alla Provincia di Bari ed al Comune di Corato, il proponente depositava gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore nonché il parere di conformità dell'intervento proposto al PAI, espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3342 del 29.03.2010, ed il nulla osta prot. n. 9917/DG dell'08.07.2005 dell'ARPA PUGLIA "...previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge rilasciate dagli Enti competenti (emissioni in atmosfera, trattamento e smaltimento acque meteoriche, scarichi, smaltimento rifiuti)...".

Con l'istanza in argomento la "...BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l., costituita per scissione di ramo d'azienda dalla società Olearia Olimpo S.r.l., sita nel comune di Corato (BA), annuncia, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 4/2008, di aver ripresentato alla Regione Puglia un progetto di produzione di biodiesel partendo da oli vegetali quali olio di colza, di soia e di girasole per il riottenimento del parere di compatibilità ambientale. Tale iniziativa risulta perfettamente allineata agli indirizzi della Comunità Europea, del Governo italiano e della Regione Puglia sulla promozione dell'uso dei biocarburanti.

Si precisa che per l'impianto di biodiesel era stata presentata istanza di compatibilità ambientale alla Regione Puglia Assessorato Ecologia Settore Ecologia in data 13.01.2006 con nota n. 293 ottenendo

parere positivo con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.186 del 06.04.2006. L'iter amministrativo si è protratto oltre i tre anni (dal 13.01.2006 al 12.04.2010) per cui la società Bio Ve Oil Olimpo s.r.l., soggetto giuridico autorizzato ad eseguire l'intervento, pur in presenza di tutte le autorizzazioni acquisite in conferenza dei servizi, si vede costretta a ripresentare un nuovo studio di impatto ambientale per lo stesso impianto per scadenza dei termini di validità del parere di compatibilità sulla VIA...".

Così come richiesto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, la società proponente depositava copia della pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali dell'opera proposta, effettuata, nei termini e con le modalità richieste dall' articolo di legge sopra richiamato, sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 07.06.2010;

- con nota prot. n. 9346 del 09.07.2010 il Servizio Ecologia sollecitava l'amministrazione provinciale di Bari e l'amministrazione comunale di Corato ad esprimere il parere di competenza entro 60 giorni dalla data del deposito degli elaborati progettuali, così come disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Con nota acquisita al prot. n. 9324 del 29.07.2010 l'amministratore unico della BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l. trasmetteva dichiarazione del progettista con la quale si attestava il deposito del progetto definitivo dell'impianto proposto, nonché dichiarazione della Publikompass S.p.A., concessionaria di pubblicità operante in Italia, con la quale si certificava che "...la cronaca relativa alla città di Corato viene sempre pubblicata nell'edizione di Bari del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, essendo inclusa nella sezione "Bari Provincia" del giornale. Si conferma, altresì, che l'edizione Bari del suindicato quotidiano viene regolarmente distribuita presso i punti vendita del territorio cittadino di Corato...";

„ Nella seduta del 02.11.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, esaminati gli elaborati progettuali depositati, rilevava quanto di seguito riportato:

ITER AMMINISTRATIVO

La BIO VE OIL OLIMPO s.r.l. si è costituita per scissione dalla società OLIMPO OLEARIA srl.

Quest'ultima, precedentemente alla scissione, aveva presentato istanza di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto ottenendo parere favorevole con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.186 del 06.04.2006 a condizione che il comune di Corato mettesse in atto le procedure previste dalle NTA del PUTT/P ai fini della riduzione del rispetto della distanza dalla lama presente ad ovest del sito progettuale da 150 a 100 m.

I terreni interessati dall'attività in oggetto sono inseriti in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione di tipo DI (insediamenti industriali insalubri) per il quale il PRG subordina l'edificazione ad un piano particolareggiato né approvato né adottato.

Con atto prot. n. 2424 del 28/4/2005, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Servizio Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Corato, comunica alla Società istante che il progetto edilizio ancorchè compatibile con la destinazione urbanistica dell'area era in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG che subordinano la facoltà edificatoria nelle zone DI alla preventiva approvazione del piano particolareggiato.

Tuttavia essendosi rilevato che il progetto risultava conforme alle vigenti norme ambientali sanitarie e di sicurezza, trattandosi di attività assoggettata anche al controllo sui fascicoli di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 334/99 veniva riconosciuta la legittimità di attivare le procedure per una variante urbanistica.

Viene dunque indetta una conferenza di servizi per il 29.11.2005 nella quale il Comune di Corato esprime parere sfavorevole al SIA in considerazione del fatto che la distanza tra i manufatti da realizzarsi ed il canale Fondo Griffi (lama) presente nell'area d'intervento, così come evidenziato nel SIA, era di soli 100 m e non di 150 m.

La questione nasce perché mentre i progettisti che hanno redatto il SIA considerano il canale Fondo Griffi come emergenza geomorfologica (100 m di fascia di rispetto ai sensi delle NTA del PUTT), il Comune considera il canale come corpo idrico significativo che impone una distanza di rispetto di 150 m sempre ai sensi delle NTA del PUTT.

Il Comune nel suo parere sfavorevole al SIA aggiunge “fatta salva la verifica degli Uffici Regionali sulla assoggettabilità alla distanza dei 150 m”.

Interpellato l'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Puglia, quest'ultimo con nota prot. 6823/2 del 2/8/2006 comunica al comune di Corato che la componente paesaggistica presente nell'ambito d'intervento è riferita ad un bene classificabile quale “emergenza geomorfologica” per la quale la tutela riguarda una fascia di territorio della larghezza di 100 m.

Nelle sedute successive della conferenza di servizi svoltesi in data 19/6/2006 e 02/8/2006 vengono acquisiti i pareri favorevoli dell' ARPA, dell'ASL BA/1, del Comando Vigili del Fuoco, Del Settore Commercio della Regione Puglia, del Settore Urbanistica Comunale, del settore Urbanistica ed Ambiente della Regione e la conferenza di servizi si conclude con esito positivo giusta Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. - Servizio SUAP n. 160 del 29.08.06.

A seguito del passaggio del ramo di attività inerente la produzione di prodotti oleari dalla società Olimpo Olearia Srl alla Bio-Ve-Oil Olimpo Srl, quest'ultima avanza richiesta di permesso di costruire relativo all'impianto per la produzione di bio-diesel al Comune di Corato.

Il Comune di Corato rifiuta alla società BIO VE OIL OLIMPO s.r.l. il permesso di costruire ritenendo il soggetto giuridico richiedente diverso da quello che ebbe a chiedere ed ottenere (Olimpo Olearia srl) la variante approvata con la delibera C.C. n. 6/2007.

La BIO VE OIL OLIMPO s.r.l. presenta ricorso al TAR Puglia che, con sentenza 2403/2009, accoglie il ricorso e ordina al Comune di Corato di procedere alla stipula della convenzione e rilasciare il permesso di costruire. Il comune di Corato in data 12/4/2010 rilascia il permesso di costruire n. 30/2010 del 09/4/2010 e il provvedimento unico autorizzativo n. 03 del 12.04.2010 alla BIO VE OIL OLIMPO S.r.l. L'iter amministrativo illustrato si è protratto per oltre tre anni (dal 13.01.2006 al 12.04.2010), per cui la società BIO VE OIL OLIMPO s.r.l., soggetto giuridico autorizzato ad eseguire l'intervento, per scadenza dei termini di validità del parere di compatibilità sulla VIA, ha ripresentato un nuovo studio di impatto ambientale per lo stesso impianto.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Società in oggetto intende realizzare un impianto di produzione di biodiesel partendo da oli vegetali quali olio di colza, di soia e di girasole da ubicare all'interno della zona per industrie insalubri del vigente Piano Regolatore del Comune di Corato alla C.da “Coppa di Zezza” riportato in Catasto al Fg. 15 p.lle 410, 418, 293, 411, ed in parte la 72 e la 183.

Il Biodiesel è un prodotto naturale utilizzabile come carburante in autotrazione e come combustibile nel riscaldamento. Si ottiene dalla spremitura di semi di colza, soia, girasole e da una reazione detta di transesterificazione dei lipidi che viene usato per convertire l'olio base nell'estere desiderato e per rimuovere gli acidi grassi liberi.

I dati di progetto prevedono il seguente utilizzo di materie prime e produzione di composti finali:

Prodotti di partenza

- Olio vegetale 13,3 t/h
- Sodio metilato 0,027 t/h
- Alcool metilico 1,33 t/h

Prodotti finiti

- Metilestere 13,3 t/h
- Glicerina 1,33 t/h

Le ore di funzionamento annue sono pari a 7500 per una produzione di biodiesel di 100.000 t.

La produzione avviene in un processo batch ed il metilestere prodotto contiene ancora il 10 % di CH₃OH per cui si attua un lavaggio a 100 ° C e 125KP ed i vapori di alcool metilico sono strappati ed inviati in un condensatore ad acqua per il recupero. Il tutto avviene a circuito chiuso.

QUADRO AMBIENTALE

Al fine di valutare la qualità ambientale ante-operam, la società ha effettuato una serie di analisi fisiche e chimiche sulla matrice atmosferica, idrica e su quella del suolo. Sono stati effettuati 5 giorni di prelievo aria in continuo nel sito d'intervento; n. 2 campioni d'acqua da due pozzi artesiani posizionati uno a monte e l'altro a valle del sito e quattro campioni di terreno nelle quattro direzioni cardinali nell'intorno del sito.

Le indagini chimiche eseguite hanno evidenziato l'inesistenza attuale di situazioni di degrado ambientale nei comparti considerati.

Analisi degli impatti

Gli impatti sulle componenti ambientali in fase di cantiere sono da attribuirsi principalmente a fasi di movimento terra, con stoccaggio temporaneo di inerti, prima del conferimento in discarica di categoria adeguata (D. Lgs. 36/2003), di trasporto e stoccaggio temporaneo di ferri di armatura, di strutture prefabbricate, di elementi lapidei di rifinitura, di legname e materiali vari.

La viabilità presente e già realizzata (strada di campagna/interpodereale asfaltata) potrebbe risultare insufficiente allo smaltimento del traffico dei mezzi pesanti che in questa fase di certo aumenterà.

Altro impatto significativo è quello relativo alla componente vegetazione in quanto per la costruzione degli impianti ben 300 alberi di ulivo verranno abbattuti.

Benché a pag 144 dello SIA si affermi che " gli alberi di ulivo più giovani che verranno espianati saranno ripiantati nelle aree perimetrali, mentre quelli più vecchi verranno conservati nel maggior numero possibile", l'autorizzazione richiesta al competente ufficio regionale è mirata all'abbattimento delle 300 piante di ulivo, tant'è che il predetto ufficio autorizza ad estirpare i 300 alberi di ulivo senza nessuna prescrizioni in merito al loro recupero.

Sicuramente più significativi, perché protratti nel tempo, sono gli impatti che si determineranno in fase di esercizio dell'impianto ed in particolare:

- A) emissione di inquinanti atmosferici e impatto sulla componente aria;
- B) impatto sulla componente acqua
- C) impatto sulla componente suolo e sottosuolo
- D) impatto sulla vegetazione, fauna ed ecosistemi.
- E) impatto sul paesaggio
- F) impatto sulla salute pubblica
- G) impatto da rumori
- H) impatto da radiazioni elettromagnetiche
- I) impatto sul traffico veicolare

COMPONENTE ARIA

Per quanto attiene alle misure di mitigazione sulla componente aria, il progetto presentato prevede:

- l'utilizzo di macchine e mezzi di cantiere in buono stato di manutenzione e tecnologicamente avanzati per prevenire e/o contenere le emissioni inquinanti;
- l'utilizzo durante le fasi di cantiere di idranti a pioggia per l'abbattimento delle polveri all'origine evitandone e mitigandone la propagazione;

- il trasporto su gomma con carico protetto;
- la messa a dimora nell'area d'intervento di essenze arboree e/o arbustive della flora locale.

COMPONENTE ACQUA

L'area oggetto d'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente emergenze idrogeologiche significative, ovvero siti interessati dalla presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, foci, invasi naturali e/o artificiali, gravine, zone umide, paludi, saline, aree interessate da risorgenze e/o fenomeni stagionali.

L'area d'intervento non presenta attualmente evidenti fenomeni di dissesto geologico e/o fenomeni erosivi in atto e/o potenziali; né presenta particolari condizioni d'instabilità dei versanti o altri fenomeni deformativi (erosione, smottamenti, frane); né presenta condizioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico.

Per quanto riguarda le acque di falda, si può affermare che nell'area di interesse non esiste una falda superficiale mentre la falda profonda si rinviene a circa 300 m di profondità.

COMPONENTE SUOLO

Al fine di limitare al minimo indispensabile l'occupazione di suolo durante la fase di cantiere, il posizionamento delle aree di cantiere e/o delle opere complementari (piste di accesso, depositi temporanei di materiale ecc.) avverrà in aree non interessate dall'oliveto. A fine lavori sarà effettuato il totale ripristino dello stato dei luoghi ovvero la totale rimozione delle opere complementari; la pulizia totale dell'area con raccolta e trasporto a discarica di tutti i rifiuti prodotti dalle lavorazioni eseguite in cantiere.

Si prevede, inoltre:

- Riutilizzo del terreno vegetale, precedentemente scavato ed accantonato, per la rimodellazione delle superfici da sistemare a verde. Tutto il materiale di risulta sarà temporaneamente accumulato in aree ben definite (del tutto prive di pregio ambientale) ed in seguito completamente smaltito nella competente discarica autorizzata presente sul territorio a meno della frazione riciclabile in loco.
- Al fine di evitare la propagazione delle polveri, si procederà a irrorazioni frequenti dell'area di lavorazione.
- Al fine di evitare la propagazione delle polveri e del rumore che potrebbero creare disturbo nell'area attigue, saranno collocate, durante la fase dei lavori, barriere mobili antipolvere ed antirumore qualora reputato necessario.
- Al fine di evitare la totale impermeabilizzazione dei suoli (viali e aree a parcheggio) saranno utilizzate pavimentazioni drenanti con elementi prefabbricati forati montati a secco ed inerbiti (tipo garden Blok in P.V.C. riciclato e/o Betonella e/o aree di ghiaietto costipato con sottofondo permeabile).

COMPONENTE VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA

Non sono presenti nell'area di studio tipologie vegetazionali di pregio naturalistico e conservazionistico, non verranno prodotte frammentazioni di habitat per cui si ritiene che gli impatti sulla componente naturalistica può essere ritenuta poco significativa.

COMPONENTE PAESAGGIO

L'impianto si inserisce in una zona di PRG tipizzata quale "area industriale" e pertanto destinata ad ospitare numerosi impianti produttivi.

In ogni caso, al fine di mitigare l'impatto dovuto ai serbatoi ed al camino verranno introdotte opere a verde quali quinte arboree perimetrali esterne e verde ornamentale all'interno. L'impatto di quest'ultimo potrà essere anche mitigato agendo sulla colorazione ottimale dello stesso che col passare del tempo diverrà parte integrante del paesaggio antropizzato del comparto industriale destinato ad insediarsi in tali aree tipizzate tali dal PRG vigente del Comune di Corato.

SALUTE PUBBLICA

I potenziali effetti sulla salute pubblica connessi alla presenza dell'impianto di biodiesel sono essenzialmente riconducibili alle emissioni dal camino ed alla rumorosità di alcune macchine presenti all'interno dell'impianto.

I livelli stimati delle emissioni in atmosfera dei composti inquinanti connessi all'esercizio dell'impianto sono tali da non costituire pericolo per la salute pubblica, anche alla luce del livello esistente di qualità dell'aria.

IMPATTO DA RUMORE

Durante la fase di cantiere, verranno utilizzati mezzi dotati di dispositivi per la mitigazione del rumore in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

In fase di esercizio il rumore potrà derivare dall'incremento del traffico veicolare.

E' stato redatto uno studio previsionale di impatto acustico da cui si rileva che il livello sonoro che caratterizza l'area è pari a 40 dB (A).

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

La realizzazione dell'impianto di biodiesel non prevede l'emissione di radiazioni elettromagnetiche.

IMPATTO VEICOLARE

Il sito laddove sorgerà l'impianto industriale risulta ben servito sia dalla viabilità statale (S. S. 98 e S. S. 378) che da quella provinciale (S. P. Corato-Bisceglie).

In particolare l'area di intervento insiste su di una diramazione comunale della strada provinciale Corato-Bisceglie, che assumendo il nome di "strada Lama di Grazia" è asservita soltanto all'utilizzo da parte dei contadini che si recano nei campi da coltivare per cui si può comprendere che il traffico su tale strada è limitato ad alcune decine di auto ed autocarri in alcune fasce orarie della giornata (mattino e pomeriggio). Tale strada lambisce il sito progettuale per cui non sarà necessario né attraversare strade interpoderali e neppure costruire ex novo tratti stradali.

La stima effettuata porta ad affermare che si avrà un transito di circa 24 autocisterne giornaliere.

MONITORAGGIO

Sul camino sono stati previsti punti di campionamento per le misure discontinue finalizzate alla verifica periodica del rispetto dei limiti in emissione; in particolare sarà rispettato il seguente limite di emissione di alcool metilico ($< 150 \text{ mg/Nm}^3$).

Per quanto concerne il rumore, le soluzioni adottate in sede progettuale garantiscono il pieno rispetto della vigente normativa e, in ogni caso, si procederà al monitoraggio delle emissioni di rumore mediante misure fonometriche all'avviamento dell'impianto al fine di verificare che non vengano superati i limiti assoluti della zona di appartenenza e quelli differenziati di cui all'art. 6 DPCM 1/3/91.

CONCLUSIONI

Alcune delle affermazioni circa l'analisi degli impatti e, conseguentemente, sugli interventi di mitigazione, in mancanza di elementi di dettaglio, sembrano più dettati dalla necessità di giungere ad un risultato positivo della VIA che al reale stato di fatto dell'area interessata dall'iniziativa.

Pertanto, prima di poter esprimere un parere conclusivo sulla realizzabilità dell'impianto occorre integrare lo SIA con quanto di seguito elencato:

- Indicare per ogni materia prima da utilizzare il luogo di approvvigionamento specificando la localizzazione di provenienza con le relative quantità, anche in relazione alle verifiche del rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 334/99;
- Fabbisogno orario e giornaliero di materie prime in relazione al ciclo produttivo ed ai serbatoi di

stoccaggio previsti in progetto. Indicazione specifica per ogni materia prima e per ogni prodotto finito del numero di autobotti rispetto alle 24 previste. Analogamente si richiede di specificare i tempi di carico/scarico per ogni materia prima e per ogni prodotto finito;

- Indicazione nella planimetria generale della viabilità interna con le aree di carico/scarico per le materie prime, per i prodotti finiti, per la sosta delle autobotti in attesa e, inoltre, indicazione delle aree di manovra con i relativi raggi di sterzata;

- Rilievo di dettaglio, con verifica della sezione stradale, della viabilità di arrivo e di connessione: dalla SS N° 98 al sito in progetto con indicazione dei punti di maggior impatto sul traffico anche in relazione ad intersezione con altre strutture per il trasporto (ferrovie e sottopassaggi, ecc.);

- Se risulta ancora valido quanto riportato a pag. 144 dello SIA circa il recupero delle piante di olivo è necessario produrre un elaborato grafico di massima, corredato eventualmente da una ricostruzione virtuale, con l'indicazione del numero di piante recuperate, distinti tra vecchie e giovani, e la loro eventuale ricollocazione;

- Acquisizione della DGR di variante urbanistica e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del parere V.I.A. espresso con Determina n. 186/2006;

- Indicazioni di dettaglio sulla tipologia e quantità di emissioni prodotte, con particolare riferimento sui centri abitati e una proposta, ove tecnicamente possibile, del monitoraggio in continuo.

Considerato quanto sopra esplicitato, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 13916 del 03.11.2010 formalizzava la richiesta di integrazioni progettuali nei termini evidenziati dal Comitato Reg.le di V.I.A., rammentando al proponente di trasmettere detta documentazione anche a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A.;

• Con nota prot. n. 36441 del 30.11.2010, trasmessa per conoscenza al Servizio scrivente, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Corato, comunicava al Dirigente del Settore Urbanistica ed al Dirigente Settore LL. PP. - SUAP dello stesso Comune che: "Con riferimento alla nota della Regione Puglia - Servizio Ecologia -...del 03.11.2010 n. 13916...si specifica che questo Ufficio non ha ricevuto alcun atto del nuovo studio di impatto ambientale. Qualora i medesimi fossero in vostro possesso siete pregati di trasmetterli all'ufficio scrivente per gli adempimenti di competenza...";

• Con nota acquisita al prot. n. 15365 del 03.12.2010, trasmessa contestualmente alla Provincia di Bari ed al comune di Corato, la BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l. riscontrava la nota prot. n. 13916/2010, in narrativa esplicitata, e depositava la documentazione integrativa richiesta;

„ Nella seduta del 20.12.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, valutati gli elaborati progettuali integrativi, riteneva opportuna un'audizione con la società proponente al fine di chiarire alcune problematiche connesse in particolare alla viabilità di accesso al sito dell'impianto in argomento.

Per questo motivo il Servizio Ecologia con prot. n. 16176 del 29.12.2010 invitava un rappresentante della società proponente ed il progettista dell'intervento proposto ad un incontro previsto per il giorno 11.01.2011.

Di seguito si riportano alcuni brani del verbale del predetto incontro:

"I soggetti intervenuti..., forniscono i chiarimenti richiesti e prendono atto del suggerimento del Comitato coincidente con l'alternativa prodotta dalla stessa Ditta relativa ad una viabilità che consente di evitare la periferia di Corato ed il sottopassaggio ferroviario.

Il proponente, a seguito di esplicita richiesta... deposita atti comprovanti l'effettivo deposito degli elaborati concernenti il progetto in discussione presso il Comune di Corato che, nel corso dell'istruttoria, ha lamentato la mancata consegna degli stessi.

Gli stessi intervenuti si riservano di presentare in tempi adeguata cartografia con l'indicazione del nuovo percorso...";

- Con nota prot. n. 30724 del 21.12.2010, trasmessa per conoscenza al Servizio scrivente, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Corato, comunicava al Dirigente del Settore Urbanistica ed al Dirigente Settore LL. PP. - SUAP dello stesso Comune che: "...Con mia precedente nota ...specificavo di non aver ricevuto alcun atto del nuovo studio di impatto ambientale...e vi chiedevo, qualora il medesimo fosse in vostro possesso, di trasmetterlo all'ufficio scrivente per gli adempimenti di competenza. In data 18 dicembre u.s. mi è pervenuta dal SUAP la nota della ditta BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l....con la quale vengono trasmesse alla Regione Puglia, e per conoscenza al Comune di Corato, alcune integrazioni. Allo stato degli atti trasmessi a questo Ufficio, non può essere effettuato alcun adempimento...";

- Con nota pervenuta in data 13.01.2011 il proponente, facendo seguito all'incontro dell'11.01.2011, in accordo con quanto discusso col Comitato Reg.le di V.I.A., trasmetteva al Servizio Ecologia, alla Provincia di Bari ed al Comune di Corato elaborati grafici connessi alla viabilità di accesso al sito dell'impianto in oggetto;

- con riferimento alle lamentele circa la mancata ricezione degli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in oggetto evidenziato e la conseguente impossibilità di esprimere il relativo parere di competenza da parte del Comune di Corato, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 295 del 17.01.2011, invitava la predetta amministrazione comunale ad adempiere a quanto di competenza entro 10 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, trasmessa tramite fax, atteso che la società proponente nel corso dell'incontro tenutosi in data 11.01.2011 aveva depositato atti comprovanti l'effettiva avvenuta consegna presso lo stesso Comune della documentazione progettuale, comprese le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di V.I.A. e, per ultimi, gli elaborati grafici connessi alla viabilità di accesso al sito dell'impianto proposto,

Decorso tale termine senza che fosse pervenuto quanto richiesto, il Servizio Ecologia avrebbe provveduto a definire l'iter istruttorio di compatibilità ambientale sulla base della documentazione già agli atti;

- con nota acquisita al prot. n. 710 del 28.01.2011 la BIO VE OIL OLIMPO S.r.l. ribadiva l'avvenuto deposito di tutta la documentazione presso il Comune di Corato, allegando apposite ricevute con timbro d'arrivo;

- con nota acquisita al prot. n. 892 dell'01.02.2011 il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Corato riferiva che con nota prot. n. 1568 del 20.01.2011 il funzionario SUAP aveva trasmesso la documentazione relativa alla procedura di valutazione ambientale dell'intervento in discussione, ma nulla veniva comunicato relativamente al parere di competenza richiesto dal Servizio Ecologia con nota n. 9346 del 09.07.2010, sollecitato poi con nota prot. n. 295 del 17.01.2011;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 889 dell'01.02.2011, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Corato trasmetteva la richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito presso l'albo pretorio, inoltrata all'Ufficio Segreteria dello stesso Comune;

A tale proposito si rileva che le forme di pubblicità previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii per l'istruttoria di compatibilità de quo, al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, sono state effettuate dal proponente con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 07.06.2010.

„ Nella seduta del 23.02.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la relazione integrativa ed i relativi elaborati, verificava che la Ditta proponente aveva ottemperato ai rilievi dello stesso Comitato, in particolare proponendo una viabilità alternativa che non attraversa il centro abitato di Corato.

Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A. riteneva di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto prescrivendo che vengano impiantati alberi di alto fusto sul perimetro del complesso.

- Con nota acquisita al prot. n. 2274 del 07.03.2011 pervenivano, a seguito della pubblicazione

dell'avviso di deposito presso l'albo pretorio del Comune di Corato in narrativa esplicitato, le osservazioni dell'associazione nazionale Guardie per l'Ambiente concernenti principalmente l'aspetto idrografico del territorio su cui insiste l'intervento proposto;

• Con nota acquisita al prot. n. 2887 del 24.03.2011 il Comune di Corato - Settore VII - comunicava che: "...il Comune di Corato ritiene che il progetto proposto sia valido ed accoglibile in quanto ai risvolti ambientali correlati al processo di produzione, ma che debba necessariamente essere definita dalla Regione Puglia la compatibilità paesaggistica con la localizzazione proposta.

Si ritiene altresì che debbano essere chiariti i seguenti altri punti:

1) La proposta progettuale in esame non contiene un piano quotato dalla situazione esistente, né di quella di progetto. La stessa carenza sussisteva per la precedente procedura e, su esplicita richiesta del sottoscritto, in fase di conferenza dei servizi è stato consegnato un piano quotato. Occorre fare riferimento a tale elaborato?

2) L'accessibilità all'area e tutte le implicazioni sulla viabilità e gli impatti indotti dal transito degli autoveicoli correlati all'espletamento dell'attività proposta non possono basarsi sulla realizzazione della viabilità "3° anello", allo stato non ancora neanche finanziata (contrariamente a quanto riportato a pag. 2 dell'integrazione del 02/12/10): devono tener conto esclusivamente delle arterie viarie esistenti;

3) Sistema di smaltimento acque meteoriche di prima pioggia, atteso che in atti, in alcuni passaggi, si parla di superfici drenanti;

4) Sistema di smaltimento acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia.

5) Applicabilità delle Leggi Regionali su filiera corta per impianti a biomassa (Reg. Regionale 14/07/2008 n. 12). In tal senso è il parere del Comune di Corato sullo S.I.A presentato...";

• Con nota acquisita al prot. n. 3624 del 06.04.2011 la società proponente trasmetteva al Comune di Corato chiarimenti in ordine alle argomentazioni evidenziate al punto precedente e, relativamente ad ognuna di esse, così controdeduceva:

1) La proposta progettuale in esame non contiene un piano quotato della situazione esistente, né di quella di progetto. La stessa carenza sussisteva per la precedente procedura e, su esplicita richiesta, in fase di conferenza dei servizi è stato consegnato un piano quotato. Occorre fare riferimento a tale elaborato?

• Il progetto ripresentato alla Regione Puglia non è cambiato per cui si ritiene valido il piano quotato presentato nel corso del primo procedimento;

2) L'accessibilità all'area e tutte le implicazioni sulla viabilità e gli impatti indotti dal transito degli autoveicoli correlati all'espletamento dell'attività proposta non possono basarsi sulla realizzazione della viabilità del 3° anello, allo stato non ancora neanche finanziata (contrariamente a quanto riportato a pag. 2 dell'integrazione del 02/12/2010): devono tener conto esclusivamente delle arterie viarie esistenti.

• Le integrazioni consegnate alla Regione Puglia ed al Comune di Corato da parte della Società fanno riferimento ad una planimetria (consegnata ad entrambi gli Enti in data 02-12-2010 e successivamente il 13-01-2011) su cui si riportavano i rilievi di dettaglio delle sezioni stradali esistenti della viabilità di arrivo e di connessione dalla S.S. 98, dalla S.S. 16 e dal casello autostradale al sito. La Società solo a fine informativo comunicava che era in atto una variante del 3° anello che avrebbe servito la nuova zona industriale Coppa di Zezza.

3) Sistema di smaltimento acque meteoriche di prima pioggia, atteso che in atti, in alcuni passaggi, si parla di superfici drenanti.

4) Sistema di smaltimento acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia.

• All'interno dell'opificio non sono previste superfici drenanti interessate dalle attività industriali le quali al contrario saranno tutte o pavimentate in c.a. o asfaltate.

• Concordemente a quanto previsto dal Piano Direttore emanato dal Commissario per l'emergenza è stato previsto di raccogliere le acque di prima pioggia delle superfici asfaltate e /o pavimentate in una apposita vasca per essere, poi, avviate allo smaltimento presso un impianto di depurazione autorizzato.

- Per quanto riguarda le acque di 2° pioggia queste verranno convogliate in apposita vasca a seguito di grigliatura e dissabbiatura ed alla successiva rete di sub-irrigazione nello strato superficiale del sottosuolo, come suggerito dallo stesso Piano Direttore.
- 5) Applicabilità delle Leggi Regionali su filiera corta per impianti a biomassa (Reg. Regionale 14/07/2008 n. 12)
- Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all'art. 3, lett. e), per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387...
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 4368 del 21.04.2011 la Bio-Ve-Oil Olimpo S.r.l. riscontrava le osservazioni presentate dell'associazione nazionale Guardie per l'Ambiente ed in particolare: "...
 - 1) Non risponde al vero che il "luogo in cui dovrebbe sorgere l'impianto" sarebbe lambito "dall'importante ramo idrografico denominato "lama di Croce", già classificato e riportato nell'elenco dell'idrologia superficiale allegato al vigente Piano Urbanistico Tematico Territoriale", atteso che, come risulta ad tabulas, il suolo ove è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento in oggetto (particella 183) risulta interessato dalla presenza di una "lama" non ricompresa nello "Elenco della idrologia superficiale" allegato alle n.t.a. del Piano Urbanistico Territoriale/Paesaggio, sicché per essa, quale mera "emergenza geomorfologica", hanno a valere le "prescrizioni base" di cui all'art. 3.06.4 delle n.t.a., le quali prevedono che per dette "emergenze" "l'area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza, della profondità costante di m. 100", e non già di m. 150 (come, invece, per "fiumi, torrenti e corsi d'acqua" ricompresi nell'elenco delle "emergenze idrogeologiche");
 - 2) Ammesso...che la detta "emergenza" possa essere definita come "emergenza idrogeologica" ("corso d'acqua"), non troverebbero ugualmente applicazione le disposizioni di cui agli artt. 3.06.3 e 3.06.4 delle n.t.a. del PUTT/P, atteso che si tratterebbe - come evidenziato dal Comune di Cerato e fatto proprio dal Dirigente Regionale del Settore Ecologia nell'adottata determina prot. n. 186 del 06/04/2006, recante parere favorevole di compatibilità ambientale - di un "corso d'acqua non significativo", e cioè "avente portata uguale a zero per più di 120 giorni all'anno", per il quale ha da valere l'art. 3.08.1, comma 3, del PUTT/p, che così recita: "Le linee di ruscellamento e le linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte a prescrizioni di base, rimanendo assoggettate agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'ari. 2.02"; punto, quest'ultimo, che - a sua volta - richiama gli "ambiti di valore normale E", e cioè gli "ambiti" non soggetti a "conservazione" ed a "salvaguardia";
 - 3) Poiché, come risulta dal parere regionale già favorevolmente reso prot. n. 186 del 06/04/2006 (punto "B. Quadro di riferimento programmatico"), "l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta né a vincolo idrogeologico né ad usi civici né a vincolo faunistico né a vincolo paesaggistico né a vincolo archeologico" ed "il progetto non ricade in zona SIC o ZPS", quanto assunto dall'Associazione Guardie per l'Ambiente con riferimento alla necessità di acquisire una "autorizzazione paesaggistica", si appalesa non solo infondato, ma ...privo di qualsiasi riscontro probatorio ...;
 - 4) ...al fine di elidere qualsiasi incertezza in merito ad ipotetiche interferenze con eventuali previsioni vincolistiche di origine idrogeologica, il progetto de quo è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità di Bacino della Puglia che, con nota prot. n. 3342 del 29/03/2010, ha espresso il proprio favorevole parere, come da provvedimento già prodotto...";

„ Nella seduta del 21.04.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, considerato che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere di competenza richiesto alla Provincia di Bari, preso atto del parere espresso dal Comune di Corato, valutata tutta la documentazione agli atti, le osservazioni pervenute con tutte le relative controdeduzioni, così si esprimeva:

La problematica sollevata nelle osservazioni è stata già valutata in diverse occasioni e precisamente:
„ determinazione del dirigente settore ecologia - 089/Dir/2006/00186 - di parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto. In particolare emerge che il suolo ricade in area tipizzata D1 - insediamenti industriali insalubri - dove l'edificazione è sottoposta alla redazione di un piano particolareggiato a cui non si è dato corso e, pertanto, in attesa della formazione del piano, la Ditta avviava la procedura di variante urbanistica ed in particolare, come riportato nelle conclusioni della suddetta determinazione, si rileva che:

„ “Rilevato tuttavia dal comune di Corato che il progetto risulta conforme alle vigenti norme ambientali e sanitarie, veniva riconosciuta la legittimità di attivare le procedure per una variante urbanistica in attesa del piano particolareggiato. In data 13.06.05 il Settore lavori Pubblici indiceva una Conferenza dei Servizi per l'esame della variante urbanistica. In tale conferenza venivano espressi i seguenti pareri:

- „ Servizi Spesal ed Igiene Pubblica - parere positivo con prescrizioni -;
- „ Il Settore Ambiente del comune di Corato esprimeva parere favorevole.

A tale proposito si precisa che il Sindaco del comune di Corato con nota n. 1122 del 03.03.06 (acquisita al protocollo dell'Assessorato Ecologia- Settore Ecologia -. n. 3677 del 20.03.2006 ed in premessa citata) comunicava che “...Dal punto di vista ambiente-inquinamento non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto. Si evidenzia un errore a pag. 9 dello S.I.A. ove si riporta che il Dirigente Settore Ambiente ha reso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza di Servizi. Nessun parere era stato reso dal settore Ambiente Comunale in quanto si era in attesa di chiarimenti dal Settore Ambiente Regionale...” ed ancora “...Sulla base delle considerazioni su esposte si esprime parere sfavorevole del Comune di Corato sullo S.I.A. presentato, fatta salva la verifica degli Uffici Regionali sull'assoggettabilità alla distanza di 150 m...”;

„ Il Comandante dei Vigili del Fuoco esprimeva parere favorevole;

„ Il parere dell'ARPA era favorevole;

„ Il Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia affermava che per esprimere il proprio parere aveva necessità di acquisire dal comune di Corato il proprio parere dal punto di vista urbanistico che giustificasse l'intervento in assenza di piano attuativo.

Non veniva espressa alcuna posizione di merito ma soltanto la motivazione del ritardo della formulazione del piano attuativo.

In considerazione del fatto che la tavola geomorfologica del PUTT riporta l'indicazione di una lama, sebbene non vincolata, e la presenza di crinali, è stata effettuata la relativa valutazione paesaggistica, considerando gli ambiti distinti “lame e crinali” descrivendone le caratteristiche generali e verificando l'idoneità dell'intervento nei confronti dei regimi di tutela e le prescrizioni di base sia nell'area di pertinenza che nell'area annessa.

Verifica del PAI

L'analisi delle mappe di pericolosità idraulica del PAI evidenzia l'assenza nell'area in studio di criticità idrauliche.

Osservazioni del Comune di Corato

Il comune di Corato nel proprio parere afferma che “dal punto di vista ambiente-inquinamento non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto”, pur tuttavia dal punto di vista ambiente-paesaggio si rileva la distanza di soli 100 m. tra i manufatti da realizzarsi ed il canale Fondo Griffi e, prosegue, infatti “il suddetto canale viene considerato solo come lama prevedendo la distanza di 100 m.”.

Il Comune considera il canale Fondo Griffi quale “corpo idrico superficiale” e quindi assoggettabile alla

distanza di rispetto di 150 m. costituente la fascia di area annessa all'emergenza idro-geologica, così come previsto agli articoli 2.02 e 3.05 delle NTA del PUTT/P quantunque il corpo idrico non sia riportato nel medesimo Piano. Il Comune quindi conclude che, in mancanza della prevista distanza di 150 m., valida per i corpi idrici superficiali, fornisce parere sfavorevole al S.I.A. ed aggiunge "fatta salva la verifica degli uffici regionali sull'assoggettabilità alla distanza di 150 m."

Anche la LIDA "Guardie Giurate per l'Ambiente" ha osservato che il sito insiste presso un corso d'acqua superficiale che non rispetta le distanze previste. Infatti considerando sulla base dell'articolo 3.08.2 l'appartenenza alla classe 2,2. del corso d'acqua la distanza prevista deve essere pari a 150 m. e questo ha anche costituito la base del parere sfavorevole allo studio VIA del comune di Corato.

Successivamente l'ufficio urbanistico regionale rilasciava parere favorevole non solo in termini urbanistici (variante in attesa del piano) ma anche ambientali/paesaggistici classificando la componente paesaggistica come "emergenza morfologica" e, quindi, sottoposta ad una fascia di tutela pari a 100,00 mt..

Tant'è che il Comune di Corato rilascerà sia il Permesso di Costruire che l'autorizzazione dello sportello unico per le attività produttive.

Il Comune di Corato in data 10.03.2011 esprime un nuovo parere specifico del Settore Ambiente in cui, facendo riferimento alle osservazioni dell'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, ne ripropone integralmente i contenuti ritenendo che il settore urbanistico della Regione non abbia espresso un parere definitivo sulla questione distanza e classificazione rispetto all'emergenza ambientale.

Pur tuttavia il Comune ritiene il progetto accoglibile sotto il profilo ambientale fermo restando la definizione della compatibilità paesaggistica da parte della Regione.

Inoltre chiede delle integrazioni in merito a:

„ conferma di un piano quotato di cui il Comune è già in possesso;

„ riferendosi alle integrazioni del 02.12.2010 e ritenendo che la Ditta abbia considerato nella valutazione della viabilità di accesso un'arteria non ancora realizzata, di attenersi esclusivamente alla viabilità esistente;

„ sistema di smaltimento acque di prima e seconda pioggia;

„ applicabilità Reg. Regionale n° 12 del 14.07.2008 - filiera corta per impianti a biomassa.

Tralasciando le problematiche di carattere puramente amministrativo e sulla tempestività delle stesse, si riscontra quanto rilevato dal Comune di Corato e precisamente:

„ sarà cura della Ditta istante confermare la validità di documenti già trasmessi;

„ per la viabilità si ricorda che questo Comitato ha richiesto ed ottenuto che la Ditta provvedesse ad un percorso alternativo a quello progettuale in modo da evitare di interessare la viabilità di accesso al complesso che non interessasse, seppur marginalmente, la periferia di Corato.

A tale richiesta la BIO VE OIL ha dato riscontro con nota del 13.01.2011 e relativo elaborato

„ il sistema di smaltimento delle acque meteoriche viene descritto nello SIA che la Ditta dovrà integrare con un dettaglio di progetto prima del rilascio del parere;

„ per ciò che concerne l'applicabilità del Reg. Regionale n° 12 del 14.07.2008 bisogna rilevare che lo stesso, come riportato all'art. 2 - ambiti di applicazione -, si riferisce esplicitamente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentate a biomasse.

„ Nel corso della riunione, in riferimento alle osservazioni eccepite dal comune di Corato e dalle Guardie per L'Ambiente, a fronte di richiesta dell'Ufficio se siano stati approfonditi tutti gli aspetti relativi alle varie componenti di impatto rivenienti dalla realizzazione dell'intervento, ed in particolare per quanto attiene la segnalazione relativa al canale Fondo Griffi (lama) e relativa fascia di rispetto, il Comitato Reg.le VIA ribadisce la piena esaustività di tutta la documentazione prodotta a riguardo sia relativamente agli impatti ambientali attesi che in relazione alla problematica delle NTA del PUTT.

Pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A., ritenendo esaustive le controdeduzioni presentate dalla Ditta proponente alle osservazioni sollevate dal Comune di Corato e dalle Guardie per L'Ambiente, conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale già espresso nella seduta del 23.02.2011, prescrivendo che vengano impiantati alberi di alto fusto sul perimetro del complesso.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con la prescrizione espressa in narrativa, che qui si intendono

integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 23.02.2011 e del 21.04.2011 parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto per la produzione di biodiesel da ubicare all'interno della zona per industrie insalubri "D" del vigente Piano Regolatore del Comune di Corato, alla contrada Coppa di Zezza riportato in Catasto al Fg. 15 p.lle 538, 542, 541,72, proposto dalla BIO-VE-OIL OLIMPO S.r.l. con sede in Via De Gasperi, 32 - Andria (BT).

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
